

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA N. 121

ORIGINALE

OGGETTO: Presa atto convenzione per il tirocinio post lauream con l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia.

In data 12 MAR. 2014, presso la Direzione Generale dell' Azienda Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale il "Granaio", via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;

Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che ai sensi della Legge del 23.8.1988, n. 400, della legge 18 febbraio 1989 n.56, della Legge 24 giugno 1997, n.196 e dei successivi decreti attuativi, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con proprio atto deliberativo n. 158 del 17/07/2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dall'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia, volta ad accogliere presso i servizi di questa Azienda i propri studenti ai fini del tirocinio pratico post-lauream, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art. 1 del D.M. 25/03/1998, n. 142;

RILEVATO che lo schema di convenzione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

ACCOGLIERE l'istanza avanzata dall'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia, volta ad accogliere presso i servizi di questa Azienda i propri studenti ai fini del tirocinio pratico post-lauream, previa verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento;

PRENDERE ATTO che il tirocinio pratico post-lauream ha la durata di un anno e si articola in due semestri consecutivi fissati dal D.M. 13/01/1992, n. 239, con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;

APPROVARE e sottoscrivere la convenzione in argomento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal Soggetto Proponente;

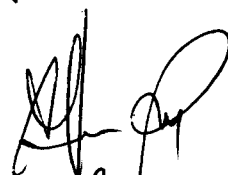
TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

=====

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito



Il Responsabile dell' Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



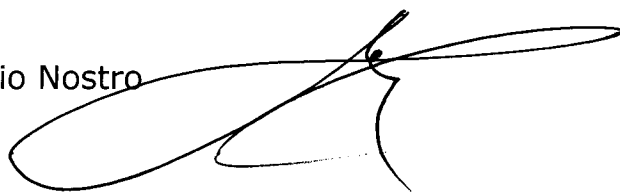
Il Direttore Sanitario Aziendale: Dr. Francesco Paravati



Il Direttore amministrativo: Dott. Giovanni Cozza



Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro



Ufficio Affari Generali
Unità Operativa Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione

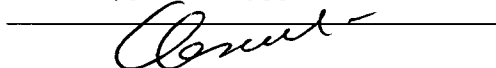
La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio

dell'Azienda il 12 MAR. 2014, con Protocollo della U.O. Segreteria Generale

n. 028 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

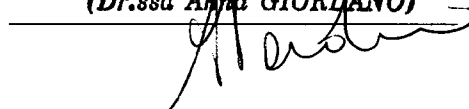
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AA.GG.

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORIANO)





Facoltà di Medicina e Psicologia

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO
POST LAUREAM (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04) DEI CORSI DI LAUREA
DELLE EX FACOLTA' DI PSICOLOGIA E PSICOLOGIA 1 e 2**

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia, con sede in Roma, Via dei Marsi n. 78, c.f. 80209930587, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Cristiano Violani, nato a Marino (RM) il 17.03.50.

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20.05.49.

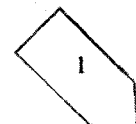
Premesso che:

- l'art.1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea delle ex Facoltà di Psicologia e Psicologia 1 e 2 che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.6.1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;
- il DM 3 novembre 1999, n.509 individua, tra le attività formative qualificanti delle classi di corsi di studio, i tirocini formativi e di orientamento volti ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro cui il titolo di studio può dare accesso;
- le Parti come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e quello del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali;
- il tirocinio in argomento, in quanto momento del percorso formativo dello studente, non ha finalità produttiva ma persegue esclusivamente obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo;
- l'art.6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università "Sapienza" ha approvato, nella seduta del 6.10.98, il testo regolamentare delle convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stages e tirocini di formazione;
- visti i criteri indicati dalla Commissione paritetica Ordine/Università prevista dal punto 13 della convenzione sopraindicata:

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.01

Ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia, ai fini del tirocinio pratico post-lauream, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati



all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, con almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'Ordine Professionale, che svolgono attività di rilevanza psicologica sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico post-lauream.

Art.02

Le Parti convengono che la presente convenzione, relativa alle attività di tirocinio post-lauream, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/ Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art.03

L'Azienda prende atto che il tirocinio pratico post-lauream ha la durata di un anno e si articola in due semestri consecutivi fissati dal D.M. 13.1.1992, n. 239 con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno.

I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree:

Psicologia generale

Psicologia clinica

Psicologia sociale

Psicologia dello sviluppo

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dall'Azienda in veste di Responsabile Didattico-Organizzativo e dal un Responsabile Aziendale dell'unità operativa Formazione e Aggiornamento Professionale, Referente della presente Convenzione.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea delle ex Facoltà di Psicologia 1 e 2, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda- Ente.

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate con la firma del tutor designato dall'Azienda/Ente che si assume la responsabilità formativa e del responsabile della Struttura interessata, nel libretto personale che viene rilasciato al tirocinante dall' Università. Tale libretto, dovrà essere riconsegnato alla Segreteria Studenti.

Art.04

Per ciascun tirocinante, da inserire in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- i dati identificativi del tirocinante;
- il nominativo del Tutor nominato dall'Università e di quello indicato dall'Azienda il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree dei due semestri di tirocinio;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale progetto formativo convalidato dal Responsabile Aziendale dell'unità operativa Formazione e Aggiornamento Professionale, sarà presentato contestualmente alla domanda di tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso la Segreteria Studenti delle ex Facoltà di Psicologia 1 e 2.

Art.05

Durante lo svolgimento del tirocinio e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- portare in modo ben visibile la di tessera di riconoscimento, fornita dall'Azienda.

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, l'Azienda ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione del Tirocinante interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione all'Università.

Art.06

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Roma, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Art.07

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art.08

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio.

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Art.09

Le Parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Art.10

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

IL PRESIDENTE
(Prof. Cristiano Violani)

(data) 18/02/2014



Il Legale Rappresentante dell'Università
(Prof. Cristiano Violani)

Il Legale Rappresentante dell'Azienda
(Prof. Rocco Antonio Nostro)

